

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

(ONC)

del xx.xx.2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta l'ordinanza l'espressione «carrozzella per invalidi» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.*

² *In tutta l'ordinanza l'espressione «combinazione velocipede/carrozzella per invalidi» è sostituita da «combinazione velocipede/sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.*

Art. 42, rubrica e cpv. 4

Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale

⁴ I conducenti di ciclomotori nonché di motoveicoli a propulsione elettrica la cui larghezza non supera 1,00 m e la cui velocità massima per caratteristiche costruttive è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita devono conformarsi alle norme per i ciclisti.

Art. 43a cpv. 1

¹ L'uso delle sedie a rotelle è consentito anche sulle aree riservate ai pedoni; altrettanto vale per le sedie a rotelle motorizzate, purché utilizzate da persone con ridotte capacità di deambulazione. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e la guida vanno adattate alle circostanze.

RS

II

La presente ordinanza entra in vigore il GG. MMMM. AAAA.

Data decisione CF

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova